

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 254 del 28 APR. 2016

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Carlo Massaccesi)
M. Andonella



ALLEGATO C

SCHEMA DI CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DELLA CORRETTA ESECUZIONE E DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E/O MESSA IN SICUREZZA DI SITI CONTAMINATI

PREMESSO CHE

1. La Ditta..... con sede legale in domiciliata in..... c.f..... /p. IVA..... in seguito denominata Contraente, è stata autorizzata con provvedimento n..... del (Comune/Provincia/Regione/Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio) ad eseguire l'intervento di..... del sito ubicato in località..... del/i Comune/i di....., ai sensi del.....(citare il riferimento normativo ai sensi del quale il soggetto è stato autorizzato all'esecuzione degli interventi di bonifica/messa in sicurezza);
2. Il Contraente a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dal provvedimento di autorizzazione di cui al punto 1), è tenuto a prestare una garanzia di €....., 00 pari al % del costo stimato dell'intervento, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;
3. La suddetta garanzia può essere prestata anche con fidejussione bancaria oppure mediante polizza assicurativa;
4. Il Contraente ha stipulato separate polizze per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1, e per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'attività medesima;
5. E' denominato Ente garantito

TUTTO CIÒ PREMESSO

La presente garanzia ha validità pari a 1 (un) anno o 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione, con scadenza La validità della presente garanzia è maggiorata di due anni, nel corso dei quali l'Ente garantito può continuare ad avvalersi della garanzia stessa, con riferimento alle sole inadempienze verificatesi nel periodo della medesima per tutte le fattispecie previste

Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli del Codice Civile.

Allo scadere del primo anno/dei primi 5 anni il Contraente, provvederà ad inviare all'Ente interessato nuova garanzia fidejussoria o, qualora la Compagnia o Istituto lo consenta, il rinnovo di quella già presentata per un periodo pari a 1 anno/5 anni, maggiorato di due anni, nel corso dei quali l'Ente può continuare ad avvalersi della garanzia stessa per inadempienze di cui sopra.

Art. 1

(Costituzione delle garanzie)

1. La sottoscritta Azienda di Credito....., di seguito denominata Società, iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi al n..... in persona del proprio rappresentante legale pro-tempore Sig., oppure Società di intermediazione finanziaria....., di seguito denominata Società, iscritta all'Albo degli intermediari finanziari al n..... in persona del proprio rappresentante legale pro-tempore Sig., oppure Società di Assicurazione....., di seguito denominata Società, autorizzata con provvedimento n. del, al rilascio di cauzioni con polizze assicurative/fideiussioni bancarie a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente, con sede legale in Comune di....., via.....(cod. fiscale:..... /partita IVA), con la presente fideiussione/polizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del c.c., si costituisce fideiussore del Contraente - il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal contratto - a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza massima di €....., a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione dell'intervento autorizzato.

Art. 2

(Delimitazione della garanzia)

2. La presente garanzia riguarda l'inadempimento da parte del Contraente degli obblighi di cui alle premesse, verificatosi nel periodo di vigenza della polizza.
3. La Società fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione, rivalutato annualmente come previsto al punto 2) delle premesse, e non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce Fideiussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente garantito.



4. La Società si impegna a non apportare modificazione alcuna al contenuto della presente fideiussione/polizza senza preventiva comunicazione all'Ente garantito al quale sarà pertanto notificata ogni variazione.

Art. 3

(Calcolo del premio)

1. Il premio per il periodo di durata indicato nella fideiussione/ polizza, è dovuto in via anticipata ed in un'unica soluzione; nessun rimborso spetta al Contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4

(Escussione della garanzia)

1. Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito dalla fideiussione/polizza, sarà eseguito, a semplice richiesta dell'Ente garantito e senza opporre eccezione alcuna, dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, notificata come per legge.
2. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.
3. Qualora la Società non provveda ad effettuare il pagamento entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, per ogni giorno di ritardato pagamento, sarà tenuta a versare, in aggiunta al capitale, gli interessi calcolati al tasso legale.
4. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.
5. La Società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, nonché ad eccepire la decorrenza del termine di cui al successivo art. 1957 Codice Civile.

Art. 5

(Pagamento del premio ed altri oneri)

1. Il mancato pagamento del premio iniziale e degli eventuali supplementi da parte del Contraente nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra quest'ultimo e la Società non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito, né il relativo onere potrà essere posto a carico dell'ente medesimo.
2. Non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito imposte, spese nonché ogni altro eventuale onere, relativo e conseguente alla fideiussione/polizza.
3. Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia stato dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art. 6

(Durata della garanzia)

1. Il presente contratto ha la durata di..... (anni, mesi), con efficacia a partire dalla data odierna e con validità sino allo svincolo definitivo da parte dell'Ente garantito, da attuarsi secondo le modalità di cui al successivo art. 7, e in conformità a quanto previsto dal provvedimento che autorizza l'intervento di bonifica/messa in sicurezza.

Art. 7

(Svincolo della garanzia)

2. Il Contraente, per essere liberato dagli obblighi della garanzia, deve consegnare alla Società copia del provvedimento amministrativo dell'ente garantito che dispone lo svincolo della garanzia stessa.

Art. 8

(Surrogazione)

3. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 9

(Forma delle comunicazioni alla Società)

4. Tutte le comunicazioni alla Società, dipendenti dalla fideiussione/polizza, dovranno essere notificate nelle forme di legge alla direzione generale.

Art. 10

(Foro competente)

5. Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito, qualsiasi controversia possa sorgere nei confronti di esso.





Il Contraente



La Società



L'Ente Garantito

